



## Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, **a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile. **Ciò premesso, il D.L. 183/2020 ha prorogato i termini entro i quali è possibile procedere all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 al 29.06.2021.**

### RINVIO TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CAUSA COVID-19

- Il **D.L. 183/2020 prevede una deroga**, di carattere generale, circa il rinvio dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.
- Tale proroga agisce in deroga a quanto normativamente previsto, nonchè alle diverse disposizioni statutarie: pertanto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in ogni caso, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- L'utilizzo del rinvio del termine di convocazione dell'assemblea a causa del Covid-19 **non deve necessariamente essere motivato nel verbale dell'assemblea, ma appare sufficiente menzionare tale decisione nella relazione sulla gestione** dell'organo amministrativo. Resta inteso che la delibera dell'organo amministrativo che, entro i termini ordinari, attesti la volontà di utilizzare la proroga, potrebbe ritenersi comunque opportuna.
- Nel caso non sia prevista la relazione sulla gestione, la motivazione va riportata in nota integrativa.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usufruire del termine più ampio concesso dalla norma è una <b>mera facoltà</b>.</li> <li>• L'agevolazione si applica alle <b>assemblee tenute entro il 31.07.2021</b>.</li> </ul> |
|--|

#### Esempio n. 1 Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Proroga a 180 giorni <sup>3</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stato patrimoniale;</li> <li>- conto economico;</li> <li>- nota integrativa;</li> <li>- rendiconto finanziario (se obbligatorio).</li> </ul> </li> </ul>	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	<b>31.03<sup>1</sup></b>	<b>30.05<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).</li> <li>Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.</li> </ul>	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i <b>15 giorni che precedono l'assemblea</b> e fino a che sia approvato.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.</li> </ul>	Entro i <b>15 giorni</b> precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	<b>15.04<sup>1</sup></b>	<b>14.06<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea<sup>2</sup>.</li> </ul>	Entro gli <b>8 giorni</b> precedenti l'adunanza.	<b>22.04<sup>1</sup></b>	<b>21.06<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Assemblea di approvazione del bilancio.</li> </ul>	Entro <b>120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.	<b>30.04<sup>1</sup></b>	<b>29.06<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).</li> </ul>	Entro <b>30 giorni</b> dall'approvazione del bilancio.	<b>30.05<sup>1</sup></b>	<b>29.07<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.</li> </ul>	Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese</b> successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	<b>30.11</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.</li> </ul>	Entro <b>3 mesi</b> dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	Se l'esercizio coincide con l'anno solare. È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

Note

<sup>1</sup> In caso di anno bisestile si toglie un giorno.

<sup>2</sup> L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).

<sup>3</sup> **Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, **a prescindere dalle particolari esigenze** relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl e dalle previsioni statutarie, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo **all'esercizio 2020** e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).

